



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA
NORMATIVA TECNICA

DIVISIONE IX - POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI, COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA EUROPEA
E RICONOSCIMENTO TITOLI PROFESSIONALI

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE, LA
VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la domanda del Sig. Hans-Jurgen KORFF, cittadino tedesco nato a Karlsruhe (Germania) il 7 gennaio 1965, volta ad ottenere il riconoscimento dei titoli di qualificazione professionali esteri, conseguiti in Germania, per poter svolgere in Italia la pertinente professione di installazione e manutenzione di impianti ad uso civile, delle tipologie riferite al Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, art. 1, comma 2, **lettera c)** (*impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento, di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali*); **lettera d)** (*impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie*); **lettera e)** (*impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali*);

VISTO il documento intestato della Scuola professionale commerciale “*Heinrich-Meidigner-Schule*” denominato “*Abschlusszeugnis*” (Diploma), ove si attesta che il richiedente ha frequentato la scuola professionale dal 24 agosto 1981 al 25 luglio 1984 conseguendo il diploma in “Installatore di riscaldamento centralizzato”;

VISTO il “*Meisterprüfungszeugnis*” (Attestato di Maestro Artigiano), rilasciato dalla *Handwerkskammer Karlsruhe* (Camera dell’Artigianato di Karlsruhe), in cui si certifica che il richiedente ha sostenuto l’esame di maestro artigiano in “Riscaldamento e ventilazione centralizzata” in data 18 febbraio 1991;



VISTO, inoltre, il “*Meisterprüfungszeugnis*” (Attestato di Maestro Artigiano), rilasciato dalla *Handwerkskammer Karlsruhe* (Camera dell’Artigianato di Karlsruhe) in cui si attesta che il richiedente ha sostenuto l’esame di maestro artigiano in “Installatore di impianti a gas e idraulici” in data 17 gennaio 1992;

CONSIDERATO che la stessa *Handwerkskammer Karlsruhe* comunicava al Consolato Generale d’Italia a Stoccarda che, all’esito del superamento dell’esame di maestro artigiano nel settore del riscaldamento e della ventilazione centralizzata il 18 febbraio 1991, nonché dell’esame in maestro degli impianti idrici, del gas e dell’acqua in data 27 gennaio 1992 davanti alla Commissione d’esame della Camera degli Artigiani, il richiedente soddisfaceva i requisiti per l’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane e, pertanto, aveva acquisito il diritto di esercitare le professioni sopra indicate a proprio nome, per conto proprio o per conto terzi;

VISTI i Certificati Consolati rilasciati dal Consolato Generale d’Italia presso Stoccarda (Germania);

CONSIDERATO che, come riportato dai medesimi certificati consolati, il richiedente è in possesso del titolo di specializzazione professionale post-qualifica, conseguito in Germania, che lo denomina “Installatore di impianti di riscaldamento centrale e di aerazione e maestro del lavoro nel settore dell’Artigianato” che, oltre all’abilitazione all’esercizio autonomo della professione con facoltà di iscrizione all’albo delle imprese artigiane, lo abilita all’istruzione professionale di giovani apprendisti;

CONSIDERATO inoltre che il suddetto titolo è conseguibile solo previa superamento dell’esame presso la competente camera artigianale;

VISTO che la Camera dell’Artigianato di Karlsruhe (Baden-Württemberg), consultata tramite l’*Internal Market Information System* (in acronimo IMI) della Commissione europea, con la IMI n. 478227 trasmessa in data 19 gennaio 2023, ha informato che il Sig. Hans-Jürgen KORFF è *abilitato a svolgere in modo indipendente la professione di “Installatore di Impianti” in Germania, avendo conseguito un titolo di qualifica professionale riconosciuto che dà accesso all’esercizio di detta attività; inoltre, il certificato di maestro artigiano è autentico e soddisfa le normative interne di accesso alla suddetta professione;*

CONSIDERATO che la medesima Autorità tedesca, con la citata IMI n. 478227, ha inoltre comunicato che *il titolo professionale permette all’interessato di svolgere mansioni connesse alla progettazione e la costruzione di impianti sanitari, in particolare ascensori, riscaldatori e impianti di trattamento delle acque e servizi igienici per piscine e bagni medici; Costruzione dei gas di scarico, sistemi di ventilazione e ventilazione; Installazione di singoli caminetti e apparecchi a gas e di apparecchi domestici; Progettazione e costruzione di*



sistemi centrali di alimentazione dell'olio da riscaldamento; Pianificazione e costruzione di impianti di riscaldamento centralizzati e di riscaldamento dell'acqua; Pianificazione e costruzione di impianti centrali di condizionamento d'aria per tutti i tipi di energia con apparecchiature di sicurezza, misurazione e regolazione;

VALUTATO che il percorso formativo maturato dall'interessato non garantisce un'adeguata conoscenza della categoria di impianti di cui al Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 23, art. 1, comma 2, lettera c): *impianti di refrigerazione di qualsiasi natura o specie* e per l'effetto non venivano più considerati oggetto del corrente procedimento di riconoscimento;

VISTO che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota protocollata MIMIT n. 44931 del 15 febbraio 2023, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha comunicato che la richiesta di riconoscimento in oggetto era stata accolta subordinatamente alla esclusione della seguente categoria di impianti, di cui al Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 23, art. 1, comma 2, lettera c): *impianti di refrigerazione di qualsiasi natura o specie* per i motivi indicati in premessa;

RITENUTO che, sulla base delle citate premesse ed ai sensi del Decreto legislativo n. 206/2007 - Capo II – Regime Generale – Articoli 18-21, i titoli di qualifica professionale sono idonei a consentire in Italia l'esercizio delle attività di installazione e manutenzione di impianti ad uso civile, delle tipologie riferite al Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, art. 1, comma 2, **lettera c)** (*limitatamente agli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali*); **lettera d)** (*impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie*) e **lettera e)** (*impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali*);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 206/2007, come modificato dal decreto legislativo n. 15/2016, la convocazione della Conferenza di servizi è facoltativa;

SENTITE le associazioni di categoria;

VALUTATO il parere conforme dell'Associazione di categoria "C.N.A. Installazione Impianti" al riconoscimento del professionista, emesso in data 2 febbraio 2023, ai sensi dell'art. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di € 16,00) è stata corrisposta dall'interessato, in data 30 settembre 2022, tramite



bonifico bancario eseguito da La Cassa Rurale alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d'Italia;

DECRETA

1. Al Sig. Hans-Jurgen KORFF, cittadino tedesco nato a Karlsruhe (Germania) il 7 gennaio 1965, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo 206/2007, è riconosciuto il titolo di qualifica professionale, citato in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di Installazione di Impianti di cui al Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, art. 1, comma 2, **lettera c)** (*limitatamente agli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali*); **lettera d)** (*impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie*) e **lettera e)** (*impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali*), senza necessità di misure compensative per le motivazioni indicate in preambolo.

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy: www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianfrancesco Romeo